

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA CIVILE

R.G.N. 66611/21

Udienza dell'8 ottobre 2024 h. 14.00 innanzi alla dott.ssa Paola Giardina sono comparsi per la parte attrice opponente l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. MANDICO MONICA, la quale si riporta a tutti i propri scritti, chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione. Impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito poichè infondato in fatto ed in diritto. Si reiterano le considerazioni già rese circa la legittimazione di Itacapital, considerando che la stessa avrebbe acquisito da Banca IFIS S.p.A. un credito originariamente e presuntivamente formatosi in capo ad Agos Ducato; tali operazioni non risultano essere state dimostrate dalla controparte, la quale non ha adempiuto all'onere della prova sulla stessa gravante ai sensi dell'art. 58 TUB, nonchè rispetto all'art. 106 TUB. Si reiterano le eccezioni attinenti la vessatorietà delle condizioni contrattuali, nonchè l'indeterminatezza delle pattuizioni - ampiamente dissertate negli scritti difensivi di questa difesa, ivi da intendersi interamente ripetuti e trascritti. Alla luce di quanto sopra, pertanto, la scrivente difesa chiede la remissione in istruttoria della causa al fine di nominare CTU contabile nonchè disporre ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per la documentazione richiesta. In estremo subordine, si chiede che la causa sia messa in decisione.;

Per la parte convenuta opposta è presente l'avv. [REDACTED] in sostituzione degli avvocati [REDACTED] E [REDACTED], la quale si riporta agli scritti e ai verbali di causa e si oppone alle avverse richieste impugnando e contestando e chiede che la causa venga decisa precisando le conclusioni

Il giudice,

udita la discussione con redazione di verbale al quale le parti si riportano, trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c decidendo come da separato provvedimento da considerare parte integrante di questo verbale

IL Giudice Onorario

Dott.ssa Paola Giardina

Verbale chiuso le ore 14.20



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Paola Giardina, a seguito di trattazione orale, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. del R.G.A.C.C. 66611 dell'anno 2021 e vertente

TRA

██████████, c.f. ██████████, rappresentato e difeso, dall'avvocato Monica Mandico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, Via dell'Epomeo n.81, per procura allegata all'atto di citazione; OPPONENTE

CONTRO

ITACAPITAL S.r.l. (P. Iva Gruppo Kruk Italia 10977720969, C.f. 09270240964), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli ██████████ ed ██████████ con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N per procura generale alle liti per atto del Notaio ██████████ ██████████, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via ██████████ OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, finanziamento.

CONCLUSIONI

All'udienza odierna i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in conclusionali e da verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RAGIONI DELLA DECISIONE

Si procede all'immediata stesura delle ragioni della decisione, precisando che l'azione è procedibile risultando esperita, con esito negativo, su istanza della parte opposta, la mediazione obbligatoria in materia di contratti bancari.

Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, ██████████ ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 11626/21 emesso dal Tribunale di Roma in data 18.06.21 nel procedimento n.r.g 35511/21, avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 23.024,45 in favore di Itacapital s.r.l.

Il credito ingiunto trae origine da due contratti di finanziamento, e precisamente il contratto n. ██████████ e il contratto n. ██████████, che il sig. ██████████ aveva stipulato con Agos Ducato che aveva poi ceduto il credito alla Banca Ifis a sua volta cedente nei confronti dell'odierna opposta Itacapital s.r.l.

Parte opponente con la presente opposizione ha eccepito in rito la carenza di legittimazione attiva della Itacapital e comunque la carenza di titolarità del diritto per mancanza di prova della prima cessione del credito avvenuta tra Agos Ducato e Banca Ifis e per la mancata dimostrazione dell' inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco; nel merito la nullità dei finanziamenti ai sensi degli artt. 117 e 124 TUB per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, per indeterminatezza delle condizioni contrattuali per mancata indicazione del TAE, per difformità del TAEG e usura dei tassi.

Con ordinanza del 10.05.22, il precedente assegnatario del ruolo concedeva la provvisoria esecutorietà rappresentando, tuttavia, che, in relazione all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, mancava in atti la prova del trasferimento del credito da Agos Ducato a Banca Ifis, per essere la documentazione a quella data prodotta da parte opposta (contratto di cessione e l'avviso ex art. 58 TUB) riferibile alla successiva cessione da Banca Ifis ad Itacapital.

L'opposizione proposta è fondata e va accolta.

In via preliminare si osserva che il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, bensì l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella presente fase eventuale.

Il decreto ingiuntivo è, infatti, un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, la cui opposizione apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori.

Il diritto del creditore opposto, quindi, deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.

Prova che, alle luci delle eccezioni formulate, non è stata fornita.

Facendo propria la premessa che questo giudice non è chiamato al riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma all'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella presente fase, e avuto riguardo alle eccezioni mosse dall'opponente, va osservato che è mancata nel processo una valida prova in ordine alla titolarità in capo a Itacapital del rapporto di credito ereditato dalla Banca Ifis.

In particolare, non vi è prova della avvenuta cessione del credito da Agos Ducato a Banca Ifis né, e soprattutto, che detta cessione abbia interessato il credito ingiunto, in tal senso non potendo valere quale ANNEX omissato, il foglio dattiloscritto contenente celle Excell, privo di collegamento con la cessione cui dovrebbe riferirsi, né il documento di cessione notarile e l'estratto della Gazzetta Ufficiale riportanti solo l'indicazione della cessione senza alcuna specificazione dei singoli crediti ceduti (*cfr. docc. 5, 8, 9 e 10 fasc. monitorio e doc. 1 memoria di replica*).

Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che *“Il successore a titolo particolare del credito originario in virtù di un’operazione di cessione in blocco deve dimostrare l’inclusione del credito azionato nella operazione di cessione dando la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”* (*ex multiis* Cass. Civ. 5.11.2020, n. 24798).

Inclusione che non è stata dimostrata dall’opposta ed è stata esplicitamente contestata dalla parte opponente.

Tanto basta per accogliere l’opposizione.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e delle fasi effettivamente svolte, come in dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da Andreani Roberto, ogni contraria istanza o eccezione assorbita o respinta, così provvede:

accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 11626/21 emesso dal Tribunale di Roma in data 18.06.21 nel procedimento n.r.g 35511/21;

condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese processuali del presente grado liquidate in € [REDACTED] per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del [REDACTED] e rimborso delle spese di contributo unificato e di notifica, da distrarsi in favore del procuratore costituito.

Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c, in Roma l’8 ottobre 2024 pubblicata mediante allegazione al verbale, chiuso alle ore 15.30

Il Giudice Onorario

Paola Giardina

